

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE UNITARIA  
DEL "SISTEMA PARCHI DELLA VAL DI CORNIA"**

Nell'anno duemilaquindici il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_ fra:

- "COMUNE DI PIOMBINO", con sede legale in Piombino (LI), Via Ferruccio n.4, codice fiscale partita Iva 00290280494, rappresentato dal \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ del Settore \_\_\_\_\_;
- "COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA", con sede legale in Campiglia M.ma (LI), Via Roma n. 5, codice fiscale-partita Iva 81000450494, rappresentato dal \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ del Settore \_\_\_\_\_;
- "COMUNE DI SAN VINCENZO", con sede legale in San Vincenzo (LI), Via Beatrice Alliata n. 4, codice fiscale - partita Iva 00235500493, rappresentato dal \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ del Settore \_\_\_\_\_;
- "COMUNE DI SUVERETO", con sede legale in Suvereto (LI), Piazza dei Giudici n.3, codice fiscale - partita Iva 00218220499, rappresentato dal \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ del Settore \_\_\_\_\_;
- "COMUNE DI SASSETTA", con sede legale in Sassetta (LI), Via Roma n. 15, codice fiscale - partita Iva 80015700497, rappresentato dal \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ del Settore \_\_\_\_\_;

e

"PARCHI VAL DI CORNIA SPA", con sede legale in Piombino (LI), Via Lerario n. 90, C.F. e P. Iva 01091280493, nella persona del legale rappresentante Dott. Luca Sbrilli, nato a Pombino (LI) il 12 agosto 1965 e residente a Monteriggioni (SI), (di seguito denominata "Società")

**PREMESSO CHE**

- il Consiglio Comunale di \_\_\_\_\_ con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Consiglio Comunale di \_\_\_\_\_ con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Consiglio Comunale di \_\_\_\_\_ con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Consiglio Comunale di \_\_\_\_\_ con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha disposto l'affidamento alla Società del servizio di gestione unitaria del Sistema Parchi della Val di Cornia, di seguito denominato "Sistema Parchi".

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

**Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Oggetto del presente contratto è la disciplina dei rapporti tra i Comuni e la Società affidataria del servizio di gestione del Sistema Parchi.

La Società dovrà, in particolare, curare la conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico, monumentale, culturale, museale, paesaggistico ed ambientale del Sistema Parchi. Alla Società compete, altresì, la manutenzione, la sicurezza ed integrità dei beni affidati nel rispetto della normativa vigente.

La Società gestirà i beni del Sistema Parchi, come meglio individuati nell'allegato A al presente contratto comprese le attrezzature culturali museali e di supporto logistico, di cui all'allegato B del presente contratto, attraverso le seguenti attività:

1. Custodia, manutenzione e tutela;
2. Ricerca, documentazione e formazione;
3. Fruizione e valorizzazione;
4. Controllo del territorio per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di Aree protette;
5. Servizi di ricezione, accoglienza e somministrazione;
6. Promozione, attività relative a servizi turistici e marketing e gestione uffici turistici
7. Servizi di parcheggi a pagamento.

#### **Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha efficacia dal 1/1/2015 al 31/12/2017 e fino a tale data decorrono tutti gli adempimenti di natura amministrativa e fiscale.

I Comuni si riservano la facoltà insindacabile di concedere il rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di pari durata.

Tre mesi prima della scadenza dell'affidamento i Comuni potranno chiedere alla Società di presentare un programma di miglioramento del servizio che verrà valutato tenendo conto, tra l'altro, dei risultati ottenuti durante la gestione e le modalità di esecuzione del servizio, in termini di economicità e di soddisfacimento dei bisogni e apprezzamento da parte degli utenti.

Il rinnovo sarà subordinato alle scelte politiche dei Comuni e a una valutazione positiva della proposta di miglioramento e di quanto sopra indicato.

#### **Art. 3 - TITOLARITA'**

La titolarità dei servizi rimane in capo a ciascun Ente e la Società assume la responsabilità della gestione degli stessi, relativamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, subentrando in tutti i diritti, privilegi, obblighi e oneri spettanti ai Comuni in conformità alle leggi e regolamenti in materia.

#### **Art. 4 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'**

La Società si obbliga a gestire i servizi affidati nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La Società si obbliga a rimuovere tutte le cause che possono determinare carenze o inadempienze nell'effettuazione dei servizi, entro i termini e nelle modalità stabilite.

La società ha l'obbligo, inoltre, di segnalare, non oltre le 72 ore dal suo verificarsi, ai Comuni tutte quelle circostanze e fatti che possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi, in modo che gli stessi possano sollecitamente provvedere a far rimuovere le cause di tali inconvenienti.

La Società si obbliga a sollevare i Comuni da qualunque azione intentata da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi e attività indicati nel presente contratto, derivante da grave negligenza o grave colpa della società nell'adempimento dei medesimi.

La Società ha l'obbligo di:

- valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio afferente al Sistema Parchi anche attraverso l'attuazione di azioni di divulgazione e diffusione a favore delle scuole di ogni ordine e grado;
- assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio, anche da parte delle persone diversamente abili;
- conservare e tutelare il patrimonio afferente al Sistema Parchi, anche attraverso la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
- custodire i beni assegnati ed ai fini inventariali svolge le funzioni del consegnatario;
- effettuare tutte le manutenzioni ordinarie del Patrimonio, intendendo per manutenzioni ordinarie quelle attività che permettono il regolare mantenimento in funzione dei beni;
- garantire l'apertura al pubblico dei parchi e dei musei, la più ampia possibile in funzione del conto economico previsionale approvato. A tale scopo fornirà annualmente gli orari di apertura, in allegato al conto economico previsionale.
- effettuare un servizio di informazione e biglietteria, fornendo ai visitatori tutte le informazioni necessarie sui servizi esistenti e sull'offerta del Sistema Parchi;
- delineare ed attuare le strategie per la promozione, lo sviluppo, la diffusione dell'immagine del Sistema dei Parchi e del territorio di riferimento degli Enti soci, anche attraverso la creazione di offerte turistiche integrate;
- effettuare le attività di vigilanza e controllo sul territorio afferente al Sistema Parchi, al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di aree protette.
- svolgere attività di ricerca e studio necessari ad approfondire lo stato delle conoscenze e la comprensione degli aspetti archeologici, storici e ambientali del Patrimonio, provvedendo altresì all'archiviazione, conservazione e tutela della documentazione storica, cartacea e

informatizzata inerente al territorio della Val di Cornia. La documentazione sarà messa a disposizione di ricercatori, scuole, e di tutti coloro che hanno interesse ad approfondire le tematiche relative allo studio del territorio. Verranno inoltre messe a disposizione le specifiche competenze interne per collaborazioni con Enti di ricerca e formativi, attività seminari e di formazione, trasferimento del know how.

La Società dovrà svolgere le attività oggetto del presente contratto con personale professionalmente idoneo e adeguatamente formato.

La Società è tenuta ad assicurare che durante il servizio i dipendenti tengano un contegno corretto sotto ogni riguardo, e che gli stessi, impiegati nei servizi al pubblico, siano muniti di cartellino identificativo e/o della divisa fornita.

La Società ha, inoltre, l'obbligo di assicurare:

- la copertura assicurativa, con un massimale che non dovrà essere inferiore ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00 euro), a garanzia e tutela dei propri addetti, per la responsabilità civile e a copertura di danni e responsabilità di ogni genere conseguenti lo svolgimento delle attività ad essa affidate dai Comuni;
- la prevenzione e la sicurezza dell'incolumità del proprio personale, rimanendo unica responsabile di eventuali danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando da ogni responsabilità in proposito i Comuni;
- la presentazione semestralmente ai Comuni di un report dei risultati raggiunti rispetto agli standard operativi e agli obiettivi programmati in termini di livello di servizio, espresso attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi.
- la presentazione dei documenti di valutazione aziendale dei rischi ai sensi delle vigenti normative di settore;

La Società rimane unica responsabile, nei confronti dei Comuni, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate, fatta salva la possibilità del verificarsi di circostanze imprevedute o imprevedibili o non dipendenti da colpa o fatto grave della società che la Società si impegna a comunicare prima possibile.

Nell'espletamento dei servizi la Società si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia e ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le disposizioni previste nei contratti collettivi nazionali.

In caso di violazione di tali norme la Società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate.

Nei casi in cui si accertasse la non idoneità e/o la non congruità o qualsiasi deficienza nei servizi

e/o prestazioni espletate dalla Società, oppure si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, i Comuni potranno richiedere alla Società di porre immediato rimedio a tali inconvenienti.

La società, congiuntamente al conto economico previsionale, dovrà presentare, alla Conferenza dei Sindaci, un piano annuale strategico nel quale siano indicate le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei diversi servizi oggetto del presente contratto

#### **Art. 5 - CARTA DEI SERVIZI**

I rapporti tra la Società, e gli utenti dei servizi oggetto di affidamento sono disciplinati dalla "Carta dei Servizi", quale strumento fondamentale finalizzato al controllo ed alla pubblicizzazione dei servizi prestati. In particolare, la Carta dovrà assicurare l'informazione all'utenza circa i parametri dei livelli dei servizi a garanzia della qualità ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento previsti in relazione ai relativi impegni assunti.

La Società si impegna ad osservare i principi e gli standard di qualità contenuti nella "Carta dei Servizi" che dovrà essere adottata o proposta entro dodici mesi dall'inizio dell'affidamento.

Tutte le modifiche alla Carta stessa, dovranno essere concordate con i Comuni.

La società nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto del presente contratto, è obbligata al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

#### **Art. 6 -OBBLIGHI DEI COMUNI**

I Comuni si impegnano a cooperare con la Società adottando tempestivamente tutti i provvedimenti necessari e ponendo in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione delle attività affidate oggetto del presente contratto.

I Comuni consentiranno inoltre il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in loro possesso, utili al perseguimento degli scopi societari.

I Comuni sono altresì tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in ordine alle proposte di modifica dei regolamenti comunali rilevanti per l'esercizio delle attività e per la gestione dei servizi affidati alla Società.

E' riconosciuta alla Società la possibilità di avvalersi delle professionalità e competenze interne ai Comuni.

In particolare i Comuni si impegnano a:

- a) erogare i contributi secondo le tempistiche definite all'art. 8
- b) favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di

- propria competenza inerenti la gestione dei servizi affidati;
- c) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati alla Società, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti ;
  - d) comunicare tempestivamente alla società i propri progetti o i propri interventi che possano incidere sulla conduzione del servizio;
  - e) approvare, in tempo utile per la redazione del conto economico previsionale, le tariffe secondo le proposte presentate dalla Società.

Spettano ai Comuni, inoltre, le manutenzioni straordinarie secondo quanto indicato dalla Società. Annualmente, infatti, la Società dovrà presentare, unitamente al piano operativo previsionale, un piano delle manutenzioni straordinarie o degli altri interventi di investimento da realizzare nell'anno successivo.

I Comuni potranno realizzare direttamente detti interventi o potranno in tutto o in parte avvalersi della Società assicurandole in tal caso le necessarie risorse finanziarie e senza oneri aggiuntivi.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, la cui attuazione risulti improcrastinabile per garantire l'erogazione dei servizi, la pubblica incolumità e la salvaguardia dei beni, saranno effettuati direttamente dalla Società per conto dei Comuni, che se ne assumeranno il relativo onere economico. A tale scopo la Società comunicherà ai Comuni, immediatamente, la necessità di dare esecuzione agli interventi, specificando i motivi della somma urgenza.

#### **Art. 7 -VIGILANZA E CONTROLLO**

I Comuni effettueranno costantemente un'azione di controllo e verifica per tutta la durata dell'affidamento, allo scopo di riscontrare dettagliatamente la congruità, l'idoneità e la corrispondenza tra le attività svolte dalla Società e gli standard qualitativi programmati.

Le funzioni di vigilanza e di controllo analogo sull'attività sono svolte in via prioritaria ed in modo congiunto dalla "Conferenza dei Sindaci".

Ogni singolo Comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare in qualunque momento visite conoscitive nei luoghi in cui vengono realizzati i servizi, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento degli stessi.

Ogni singolo comune può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite sono segnalati all'Organo Amministrativo della Società.

#### **Art. 8 - RAPPORTI ECONOMICI**

Alla Società spettano i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle tariffe, dai contratti di gestione e di ogni altro corrispettivo derivante e afferente alla gestione del Sistema Parchi.

La Società definirà, secondo i criteri impartiti, le tariffe da applicare, che dovranno essere trasmesse annualmente, unitamente al piano operativo previsionale.

Qualora il piano operativo preveda un livello dei costi superiore ai ricavi previsti, i Comuni azionisti, al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio, corrispondono alla Società un contributo in conto gestione.

Per l'annualità 2015, in considerazione del piano operativo già approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 6/3/2015, il contributo a carico dei singoli Comuni sarà corrisposto secondo i seguenti importi:

Comune di Piombino.....	€ 679.000,00
Comune di Campiglia Marittima.....	€ 142.000,00
Comune di San Vincenzo .....	€ 131.000,00
Comune di Suvereto .....	€ 55.000,00
Comune di Sassetta.....	€ 3.000,00

Il pagamento del contributo dovrà avvenire in due rate con scadenza 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno. Qualora l'entità del contributo complessivo aumentasse nel corso dell'anno per fatti o atti imputabili direttamente ad uno specifico Comune, l'incremento dovrà essere coperto dal Comune stesso.

In relazione alle annualità 2016 e 2017, se i rispettivi piani operativi previsionali lo richiedessero, i Comuni definiranno di volta in volta l'entità del loro contributo, in tempo utile per l'approvazione del Conto Economico Previsionale.

#### **Art. 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE**

La Società potrà affidare alcune attività inerenti lo svolgimento dei servizi affidati, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa.

La Società non potrà cedere nemmeno in parte il contratto o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto dei Comuni.

La cessione non autorizzata è motivo di risoluzione del contratto e farà sorgere il diritto per i Comuni per l'esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

#### **Art. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY**

La Società è nominata quale responsabile esterno delle banche dati fornite dai Comuni per lo svolgimento delle attività ad essa affidate.

La Società dovrà garantire il rispetto delle misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.L.gvo 196/03 e sue successive

modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente da parte dei Comuni per gravi inadempienze poste in essere da parte della Società in ordine allo svolgimento delle attività ad essa affidate o per violazione della disposizioni del presente contratto.

I Comuni, qualora intendessero avvalersi della clausola di risoluzione, dovranno contestare all'organo amministrativo della Società, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

La Società dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione.

Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società, i Comuni potranno rinunciare ad avvalersi di tale diritto.

In caso contrario i Comuni potranno dichiarare risolto il presente contratto, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, e procedere alla revoca dell'affidamento del servizio alla Società.

Con la risoluzione dell'affidamento della gestione sorge in capo ai Comuni il diritto di affidare a terzi il servizio in danno alla Società.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Società inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla Società inadempiente sono addebitate le spese sostenute dai Comuni rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Nel caso di minore spesa nulla compete alla Società inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Società inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di Legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 12 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente atto fanno carico alla Società.

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

#### **Art. 13 - CONTROVERSIE**

Il Foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra i Comuni e la Società, in merito al rispetto del presente contratto, è quello di Livorno.